



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO

Protocollo (Vedi Segnatura)

Como, 25 maggio 2020

CIRCOLARE n. 215
Anno scolastico 2019 – 2020

- Ai Docenti
- Alle famiglie
- Agli alunni
dell' I.C. Como Rebbio
- e p.c. - Alla DSGA
- Al sito web

Oggetto : valutazione finale degli alunni e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti ,ai sensi dell'O.M. n.11 del 16 maggio 2020

Con riferimento all'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, già comunicata sul sito della scuola, si forniscono le indicazioni operative per le famiglie, gli alunni e i docenti in vista della conclusione dell'anno scolastico.

Nel raccomandare una attenta lettura dell'ordinanza, si sintetizzano i punti essenziali :

- I docenti contitolari della classe o del Consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta sia in presenza che a distanza, secondo i criteri e modalità deliberati dal Collegio dei docenti
- Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei/10 in una o più discipline, gli stessi sono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione
- Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di apprendimento individualizzato per ciascuna disciplina in cui sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento
- Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.
- Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato
- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato





Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO

- Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto nel paragrafo precedente
- La valutazione finale si baserà sui criteri deliberati, nella griglia di valutazione per la DAD ,dal Collegio dei docenti del 15 maggio. Tale griglia è reperibile nel documento “Integrazione pro tempore al PTOF” pubblicato nella home page del sito, area Didattica a Distanza.
- I docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti.
- Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

La legge n. 27/2020, all’art. 87, c.3ter e l’O.M. n. 11 del 16 maggio hanno equiparato l’attività didattica a distanza a quella in presenza ai fini della valutazione legittimando tutte le azioni didattiche svolte con la DAD . Pertanto tutte le operazioni relative alla valutazione e all’assegnazione delle votazioni espresse dai docenti , secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti, risultano valide e legalmente autorizzate.

Ricordo che il testo dell’Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 è reperibile nella home page del sito della scuola.



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela De Fazio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)